

PROPOSTA DI LEGGE N. 139/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G.. GIUDICEANDREA, RECANTE:

"LEGGE 194/1978. NORME PER LA CORRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO



PROPOSTA DI LEGGE N. 139/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G., GIUDICEANDREA, RECANTE-

"LEGGE 194/1978. NORME PER LA CORRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE"

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è frutto della maturata consapevolezza che l'effettività di un principio cardine del nostro ordinamento quale la "Tutela Sociale della Maternità" risulta, oggigiorno, quotidianamente minacciato, soprattutto nel momento in cui le sue più comuni specificazioni vanno a rapportarsi con altri concetti rilevanti quali l'"Esercizio dell'Obiezione di Coscienza".

Ciò, nonostante, in materia, le disposizioni legislative siano ben precise ed espresse. E' infatti la stessa legge dello Stato, la legge n. 194 del 1978 (nella puntualità, l'art. 9) ad ammettere da un lato la possibilità di sollevare obiezione di coscienza (possibilità d'altronde ammessa anche in materia di procreazione assistita, art. 16, legge n. 40 del 2004) e a stabilire dall'altro che anche di fronte ad un notevole numero di obiettori, l'amministrazione deve assicurare che le procedure si svolgano in modo effettivo.

Nei fatti, da quest'impostazione generale, ne deriva che lo specifico diritto della donna di avere accesso ai servizi per l'interruzione volontaria della gravidanza risulta, ormai, inficiato da un elevatissimo numero di medici obiettori di coscienza presso le strutture sanitarie pubbliche. Fenomeno, questo, che comporta, a sua volta, conseguenze sociali assolutamente negative e che coincidono spesso e volentieri con drammatici ricorsi ad ambulatori fuorilegge e a farmaci di contrabbando, e con le consuete rincorse oltre frontiera. Traducendo, tutto questo, ancora, numericamente, in 20.000 casi di interruzione volontaria illegale di gravidanza (anno 2008; fonte Ministero della Salute) e in 75.000 casi di aborti spontanei (anno 2011; fonte ISTAT).



PROPOSTA DI LEGGE N. 139/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G.. GIUDICEANDREA, RECANTE:

"LEGGE 194/1978. NORME PER LA CORRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE"

Relazione tecnico-finanziaria

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. Trattasi di legge meramente ordinamentale che ribadisce la corretta applicazione di disposizioni statali che non gravano in alcun modo sul bilancio regionale. Difatti la mobilità del personale per garantire il servizio di IVG come la realizzazione dell'elenco dei medici e infermieri obiettori discendono dall'applicazione e previsione contenute nella legge 194/1978

Tab. 1- Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
				0.00/

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Totale				0.00/



PROPOSTA DI LEGGE N. 139/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G.. GIUDICEANDREA, RECANTE:

"LEGGE 194/1978. NORME PER LA CORRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE"

Art.1 (Principi ispiratori, finalità e scopi)

- 1. La Regione Calabria, preso atto delle recenti pronunce adottate dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ai danni dell'Italia, (decisione del 10 settembre 2013 su reclamo collettivo dell'8 agosto 2012, n. 87, e decisione del 12 ottobre 2015 su reclamo collettivo del 17 gennaio 2013, n. 91) che condannano il Governo italiano, nella parte demandata alle Regioni, per la mancata e corretta applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), che oltre a cagionare danno alle pazienti insinua principi discriminatori verso quei medici non obiettori che rispettano gli obblighi della 1. 194/1978, con la presente legge adotta ogni provvedimento necessario posto a suo carico dagli obblighi rivenienti dalla corretta applicazione della 1. 194/1978, che demanda in maniera specifica ed esclusiva alle singole Regioni il controllo e la sua corretta applicazione.
- 2. La Regione Calabria, attraverso la puntuale applicazione delle norme e disposizioni contenute nella 1. 194/1978, ne ribadisce i valori e i principi ispiratori, monitorando e rimuovendo a questo fine ogni sua eventuale violazione che possa configurarsi come interruzione di pubblico servizio.
- 3. A questo fine la Regione Calabria, emana la presente legge in armonia alla norma nazionale, e nel rispetto delle competenze ad essa assegnate che tutelano il diritto di interruzione volontaria della gravidanza posto in discussione nella nostra Regione dalla presenza predominante di medici obiettori, in contrasto al principio della ponderazione sancito dalla 1. 194/1978, al fine di tutelare l'interesse delle pazienti donne nell'interruzione volontaria di gravidanza.

Art. 2 (Modalità di intervento e di attuazione)

- 1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la tutela della maternità consapevole, attraverso le modalità codificate e previste dalla 1. 194/1978, con la presente legge ne monitora e garantisce il pieno funzionamento sul proprio territorio regionale attraverso gli obblighi derivanti a suo carico, e, nella fattispecie, dall'articolo 9 della legge sopra indicata nella parte che prevede: "la regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale".
- 2. Ai fini di cui all'articolo 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie provinciali (ASP) e le Aziende ospedaliere (AO) devono provvedere ad inviare al dipartimento interessato l'elenco completo delle figure professionali utili agli scopi della presente legge, con l'indicazione puntuale per ciascuna figura professionale della avvenuta dichiarazione di obiezione di coscienza ora per allora, così come espressamente previsto all'articolo 9 della 1. 194/1978.
- 3. Le ASP e le AO che all'interno della propria pianta organica non presentano figure professionali non obiettori, nella misura necessaria a garantire il corretto principio dell'applicazione della legge che disciplina l' interruzione volontaria di gravidanza, debbono nei sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, reclutare e/o trasferire il personale necessario a pareggiare la presenza di obiettori e non obiettori, ricorrendo allo strumento obbligatorio della mobilità, per come sancito e previsto dall'articolo 9 della l. 194/1978.



PROPOSTA DI LEGGE N. 139/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G., GIUDICEANDREA, **RECANTE:**

"LEGGE 194/1978. NORME PER LA CORRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE"

4. In difetto di una ponderata presenza di medici che garantiscono la corretta applicazione delle norme rivenienti dalla corretta applicazione della 1. 194/1978, la Regione Calabria promuove ogni azione atta a rimuovere il palesarsi delle sole ipotesi di reato d'interruzione di pubblico servizio, di danni cagionati alla salute delle donne e di azioni discriminatorie protratte nei confronti del personale sanitario, ogni qual volta se ne ravvisano gli estremi.

Art. 3 (Regolamenti e disposizioni)

- 1. La Giunta regionale, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 2, sentito il Dipartimento Salute, approva nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge un apposito regolamento che disciplina la corretta attuazione della 1. 194/1978 sul territorio della Regione Calabria.
- 2. Dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza annuale, la Giunta regionale, sentito il Dipartimento Salute della Regione Calabria, è tenuta a relazionare alla commissione consiliare competente per materia sulla regolare e corretta applicazione dell'articolo 9 della 1. 194/1978 in Calabria.

Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvede con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Art.5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.